

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Gennaro Rotondo..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta dell'11/01/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia riguarda la compensazione effettuata dalla banca tra il ricavato di una vendita di titoli e il saldo debitore di altro conto corrente del cliente.

Il ricorrente, con raccomandata a.r. del 2 luglio 2007, chiede al Direttore della Filiale di provvedere alla vendita di tutti i titoli depositati (a custodia) e di disporre che il netto ricavo dell'operazione venga accreditato su altro conto corrente, diverso da quello di appoggio (*"in quanto [...] oggetto di procedimento legale"*), parimenti intrattenuto presso l'intermediario, precisando, nella circostanza, che *"non sussistono i presupposti della compensazione"*.

Con altra raccomandata del 14 agosto 2007 il cliente sollecita la banca a eseguire l'ordine impartito.

Atteso che tale richiesta di vendita dei titoli, *"sollecitata più volte"*, non risultava ancora evasa dall'intermediario, con ricorso del 23 novembre 2007, il cliente investe della questione l'Ombudsman bancario. La vertenza viene decisa in senso sfavorevole al cliente in merito alla questione della legittimità della compensazione, ritenuta *"opponibile al ricorrente"*, mentre viene accolta la contestazione relativa al ritardo impiegato dalla banca per eseguire l'ordine di vendita dei titoli. L'Ombudsman dispone, inoltre, l'accredito al ricorrente del maggior importo derivante dal ricalcolo del controvalore della vendita effettuato tenendo conto del prezzo medio dei titoli quotati tra il 3 e il 10 luglio 2007.

Con nota del 22 gennaio 2008 la banca riscontra la richiesta del cliente del 23 novembre 2007, pervenuta tramite l'Ombudsman, e comunica di aver dato corso alla richiesta di



vendita dei titoli, salvo precisare poi che il netto ricavo dell'operazione è *“stato oggetto di compensazione con il maggior credito vantato [...] per l'esposizione di cui al conto corrente n. 2199.239.31”*.

Con nota datata 17 luglio 2010 il cliente si duole nuovamente della mancata esecuzione, da parte della Banca, della disposizione impartita circa la destinazione del ricavo della vendita di titoli, accreditato dall'intermediario sul c/c di appoggio al dossier anziché, come richiesto dal reclamante, su altro c/c. Egli contesta, testualmente, *“le modalità operative di accredito [...] poste in essere in relazione al ricavo della vendita di titoli custoditi nel dossier [...] contrariamente alle [...] specifiche disposizioni”*. Il ricorrente precisa che – laddove la banca lo avesse preventivamente avvisato che il ricavo della vendita, contrariamente alle istruzioni impartite, sarebbe stato canalizzato sul c/c *“di appoggio”* al dossier e, soprattutto, oggetto di compensazione con il relativo saldo debitore – non avrebbe proceduto alla vendita e avrebbe lasciato i titoli sul *dossier* a custodia amministrata.

In sede di ricorso a questo Collegio, il ricorrente espone di aver richiesto, con la menzionata disposizione del 2 luglio 2007, che il ricavo della vendita dei titoli fosse reso interamente disponibile e non costituisse oggetto di compensazione con un credito dell'intermediario risultante dal conto corrente di appoggio intestato al cliente in quanto *“all'epoca oggetto di procedimento giudiziario”*, circostanza, questa, che secondo il ricorrente renderebbe *“illegittima [...] la compensazione effettuata dalla banca”*.

Argomenta il ricorrente che *“ogni eventuale e diversa modalità di accredito doveva essere oggetto di specifica ed espressa indicazione”* e che, se avvisato dalla banca circa la destinazione del ricavo dell'operazione di disinvestimento, non avrebbe *“proceduto alla vendita lasciando i titoli nel dossier”*. Fa poi presente, *“a ulteriore supporto della fattibilità di quanto [...] richiesto”*, che in un caso analogo (altra operazione su titoli) la banca aveva provveduto alla liquidazione del controvalore *“tramite vaglia cambiari per non transitare sul conto corrente”*.

Pertanto, il ricorrente chiede espressamente a questo Collegio che la banca ottemperi a quanto richiesto con la nota del 2 luglio 2007.

Il cliente indica come reclamo il ricorso presentato all'Ombudsman il 23 novembre 2007.

Precisa la banca che il ricorrente è contitolare dei dossier n. 2199.247025 *“a custodia amministrata”* e n. 2199.247026 *“a garanzia”*, di un c/c n. 2199.111031 (sul quale aveva richiesto fosse accreditato il ricavo della vendita) e del c/c n. 2199.239.31 *“a fronte anticipazione titoli”* in cui, alla data della disposizione di vendita, permaneva una posizione di sconfinamento rispetto alla linea di credito accordata. Il netto ricavo della vendita dei titoli, pari a € 28.392,09, prosegue l'intermediario, è stato utilizzato *“per compensare il maggior credito vantato nei confronti dello stesso [ricorrente] per l'esposizione del c/c n. 2199.239.31, come risultante dall'estratto conto al 31.3.2008 (che, prima della compensazione, presentava un saldo a debito pari a € 163.974,00 come da estratto conto allegato dalla banca)”*.

La resistente evidenzia poi che l'Ombudsman aveva ritenuto opponibile al ricorrente la compensazione, ma aveva accolto il ricorso relativamente al ritardo impiegato per la dismissione dei titoli disponendo l'accredito a favore del ricorrente del maggior importo derivante dal ricalcolo del controvalore della vendita effettuato tenendo conto del prezzo medio dei titoli quotati tra il 3 e il 10 luglio 2007. In esecuzione di quella decisione, la banca ha provveduto, in data 21 maggio 2008 con valuta 22 gennaio 2008, ad accreditare il c/c n. 2199.239.31 dell'importo di € 14.986,61.

Nel merito delle doglianze, l'intermediario fa presente che la compensazione è stata effettuata avendo ravvisato *“nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 1243 c.c. ed applicando l'art. 5 [comma 3] del contratto di conto corrente”*, allegato dalla banca che,



riprendendo una disposizione della Circolare ABI, serie Legale, n. 37, 2 novembre 2001 – Condizioni generali relative al rapporto banca cliente (art. 11), dispone che: *“Qualora esistano tra il Banco e il Correntista più rapporti o conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. La banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione allorché i crediti, seppure in maniere differenti, non siano liquidi ed esigibili: ciò in qualunque momento e senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno – il Banco darà prontamente comunicazione al Correntista”*.

Afferma pertanto la banca di aver agito correttamente, nel rispetto delle disposizioni codicistiche e contrattuali, *“così come riconosciuto tra l’altro, dall’Ombudsman bancario, nonché da codesto spettabile ABF con decisione 107/2010 del Collegio di Roma”*.

Osserva ancora che anche *“qualora si fosse dato corso all’accredito sul conto corrente indicato dal ricorrente del controvalore delle vendite dei titoli azionari, non essendo lo stesso soggetto ad alcun vincolo legale di destinazione, la banca avrebbe comunque potuto operare la compensazione del saldo tra i rapporti ai sensi dell’art. 1853 c.c.”*. Quanto all’affermazione del ricorrente che lamenta l’illegittimità della compensazione stante la pendenza di un procedimento giudiziario riguardante il rapporto di c/c (il cui saldo negativo è stato parzialmente compensato dal credito derivante dalla vendita dei titoli), obietta la banca che *“il giudizio promosso [...] riguarda esclusivamente l’attività di negoziazione in strumenti finanziari posta in essere sui dossier titoli e non, come dichiarato [...] nel ricorso, i conti correnti oggetto di compensazione”*.

Chiede, in conclusione, che il ricorso venga respinto.

DIRITTO

Preliminarmente, questo Collegio ritiene opportuno chiarire che la sottoposizione della questione oggetto del ricorso al giudizio dell’Ombudsman non impedisce la successiva cognizione dell’ABF. Si richiama, in proposito, l’indirizzo seguito dai Collegi dell’ABF, secondo cui, quanto ai ricorsi su questioni per le quali vi sia già stata una pronuncia dell’Ombudsman-Giurì bancario, deve ritenersi che gli stessi possano essere sottoposti all’ABF. A sostegno di tale orientamento, risulta decisivo che quest’ultimo non rientra tra i sistemi previsti dalle disposizioni, che escludono espressamente la sottoponibilità all’ABF delle sole controversie “rimesse a decisione arbitrale” o per cui “sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge”.

La questione principale ai fini della controversia attiene all’ammissibilità della compensazione operata dalla resistente.

Le norme di riferimento in materia di compensazione tra i saldi di più rapporti sono gli artt. 1243 c.c. (compensazione legale e giudiziale), 1853 c.c. (compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti), 1856 c.c. (esecuzione d’incarichi). Rilevante è anche quanto previsto dalla Circolare ABI, serie Legale, n. 37, 2 novembre 2001, cui si adeguano le Condizioni generali relative al rapporto banca cliente (art. 11) allegate agli atti dalla resistente.

Determinante, ai fini della legittimità della compensazione, potrebbe essere la circostanza, prospettata dal cliente che il conto corrente (il cui saldo ha formato oggetto di compensazione) era *“all’epoca oggetto di procedimento giudiziario”*. Tuttavia, l’intermediario chiarisce sul punto che *“il giudizio promosso [...] riguarda esclusivamente l’attività di negoziazione in strumenti finanziari posta in essere sui dossier titoli e non, come dichiarato [...] nel ricorso, i conti correnti oggetto di compensazione”*. Ma di rilevanza



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

decisiva è il fatto che non risulti agli atti - evidentemente da versare in essi ad iniziativa di chi intenda avvalersi delle relative risultanze - alcun documento concernente il giudizio a cui fanno riferimento le parti. Soltanto laddove il giudizio riguardasse (anche) l'esistenza o l'ammontare del maggior credito della banca oggetto di compensazione, in effetti, potrebbe ritenersi, anche ove si voglia accogliere l'orientamento prevalente in materia della giurisprudenza di legittimità, che il credito sia "illiquido" e, in quanto tale, insuscettibile di compensazione (cfr. *ex multis* Cass. Civ., sez. III, 22 aprile 1998, n. 4073, Cass. Civ., sez. III, 25 settembre 2000, n. 12664, Cass. Civ., sez. lav., 18 ottobre 2002, n. 14818). Difetta, però, il necessario riscontro probatorio in tal senso.

La correttezza della condotta della banca risulta, piuttosto, e in maniera che il Collegio reputa decisiva, dalle richiamate Condizioni generali di contratto, in cui viene disciplinato il funzionamento del meccanismo compensativo nei rapporti tra banca e cliente: la relativa clausola vale inequivocabilmente a confermare la legittimità della compensazione operata, fatto salvo l'obbligo di darne pronta comunicazione al cliente.

Sul punto, comunque, si può anche ricordare l'opinione espressa dal Collegio ABF di Roma (decisione n. 107/2010), il quale ha affermato che "se tra la banca e il cliente esistono più rapporti o più conti (...) i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario", la cui esistenza, nella fattispecie in esame, non è stata allegata, conservando quindi piena operatività la citata clausola di contratto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI